



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e in particolare l’articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla medesima legge;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

RITENUTO di dover apportare modifiche al decreto sopra citato;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, espresso in data 16 aprile 2018;

DECRETA

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017 recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, sono apportare le seguenti modifiche:
 - a) all’articolo 1, comma 2, lettera c, dopo le parole “reality show” sono aggiunte le parole “come individuati con decreto del Direttore Generale Cinema”;
 - b) all’articolo 2, comma 5, le parole “ha in ogni caso i requisiti dell’opera cinematografica” sono sostituite dalle parole “è considerata opera cinematografica”;
 - c) all’articolo articolo 2, comma 5, il punto 1) è sostituito dal seguente: “1) è distribuita in almeno 20 sale cinematografiche con una tenitura minima di programmazione di 7 giorni consecutivi per sala ovvero sia programmata in almeno 20 sale cinematografiche e per almeno 350 proiezioni cinematografiche, intese come attività di proiezione al





IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

pubblico dell'opera per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento;”

- d) all'articolo 2, comma 5, punto 2), le parole “abbia partecipato a festival cinematografici di rilevanza nazionale, ovvero abbia partecipato a festival cinematografici internazionali,” sono sostituite dalle seguenti “ha partecipato a festival cinematografici di rilevanza nazionale, ovvero ha partecipato a festival cinematografici internazionali,”;
- e) all'articolo 2, comma 5, punto 3), le parole “i diritti di distribuzione siano stati venduti” sono sostituite dalle parole “i diritti di distribuzione sono stati venduti”;
- f) all'articolo 2, comma 6, le parole “hanno i requisiti delle opere cinematografiche se, in aggiunta ai criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,” sono sostituite dalle parole “sono considerate opere cinematografiche se”;
- g) all'articolo 2, comma 6, punto 1), le parole “siano distribuite” sono sostituite con le parole “sono distribuite”;
- h) all'articolo 2, comma 6, punto 2), le parole “abbiano partecipato” sono sostituite dalle parole “hanno partecipato”;
- i) all'articolo 2, comma 6, punto 3), le parole “i diritti di distribuzione siano stati venduti” sono sostituite dalle parole “i diritti di distribuzione sono stati venduti”.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, - 8 MAG. 2018


IL MINISTRO

